



**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE
MEDICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE (BIOMETRA)**

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo, l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza del Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale (BIOMETRA), istituito con decreto rettorale del 26 aprile 2012, registrato al n. 0278470 in data 27 aprile 2012. La denominazione in lingua inglese del Dipartimento è: Department of Medical Biotechnology and Translational Medicine (BIOMETRA). Il sito web del Dipartimento è <http://biometra.unimi.it/>.

2. Fonti giuridiche del Regolamento sono la legge n. 168/89, la legge 30 dicembre 2010 n. 240, lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano e il Regolamento generale di Ateneo. Per ogni questione o controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento, organo competente è il Consiglio di Dipartimento.

Art. 2 Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento promuove e valorizza le sinergie fra la ricerca di base e quella applicata alla medicina allo scopo di promuovere attività multidisciplinari e traslazionali in ambito biomedico, sulla base delle competenze scientifiche e discipline complementari di cui all'Art.3. Il Dipartimento mira alla piena integrazione di attività di ricerca, di didattica e assistenziale e individua in tale processo d'integrazione una rilevante opportunità di crescita culturale, scientifica e didattica

2. Il Dipartimento indirizza le proprie finalità in armonia con quanto previsto all'interno del Titolo I e IV dello Statuto dell'Università degli Studi di Milano e del Regolamento generale di Ateneo. In tale contesto, il Dipartimento promuove una equilibrata presenza di genere negli organi collegiali, sia nei meccanismi di designazione sia nella definizione delle candidature per gli organi elettivi.

3. Il Dipartimento assicura un'equilibrata valorizzazione di tutti i settori scientifico disciplinari di appartenenza dei professori e dei ricercatori afferenti e garantisce che l'assolvimento dei compiti istituzionali del personale afferente si svolge nel rispetto delle disposizioni di legge, delle norme statutarie e regolamentari e delle determinazioni degli organi di governo dell'Ateneo.



4. Il Dipartimento adotta procedure di autovalutazione dell'attività scientifica e didattica svolta, secondo modalità e criteri conformi alle procedure indicate dall'Ateneo.
5. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa in via Vanvitelli n. 32 (Milano). Il personale del Dipartimento svolge la propria attività nelle sedi localizzate in via Saldini n. 50 (Milano), via Vanvitelli n. 32 (Milano), via Viotti n. 3/5 (Milano), via Fratelli Cervi 93 (Segrate) e, sulla base di convenzioni attive in Ateneo, presso l'Istituto Clinico Humanitas (ICH), in via Manzoni n. 56 - Rozzano, l'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (INGM), via F. Sforza 35, l'IRCCS Istituto Auxologico Italiano, Cusano Milanino, l'A.O Niguarda Ca Granda P.zza Ospedale Maggiore .

Art. 3 *Funzioni del Dipartimento correlate alla ricerca scientifica*

1. Il Dipartimento, nel rispetto dell'autonomia di ricerca dei singoli professori e ricercatori afferenti, promuove, coordina ed organizza attività scientifiche in prevalenza nelle seguenti Aree CUN:

02 Scienze fisiche

05 Scienze biologiche - 06 Scienze mediche

2. Il Dipartimento opera nei settori della ricerca di base e applicata nelle discipline pertinenti alle Aree predette e a quelle contigue rispetto al progetto scientifico istitutivo del Dipartimento, comprendendo i settori scientifico-disciplinari di seguito elencati: BIO/09 - Fisiologia, BIO/10 - Biochimica, BIO/11 - Biologia molecolare, BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica, BIO/13 - Biologia applicata, BIO/14 - Farmacologia, , BIO/19 - Microbiologia generale, FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina), MED/03 - Genetica medica, MED/04 - Patologia generale, MED/06 - Oncologia medica, MED/08 - Anatomia patologica, MED/09 - Medicina interna, MED/11-Cardiologia MED/12 - Gastroenterologia, MED/13 – Endocrinologia, MED/16 – Reumatologia, MED/18 – Chirurgia generale, MED/19 - Chirurgia plastica, MED/26 - Neurologia, MED/27 - Neurochirurgia MED/33 - Malattie apparato locomotore, MED/35 - Malattie cutanee e veneree, MED/46 -- Scienze tecniche mediche applicate, M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie
3. Il Dipartimento valuta, ed eventualmente approva, in accordo con quanto previsto dai rispettivi regolamenti, proposte di attività di consulenza, di ricerca su contratto o convenzione e di prestazione nell'ambito dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento

4. Il Dipartimento valuta, ed eventualmente approva l'aggregazione spontanea dei suoi membri in laboratori (labs) e centri di ricerca coordinati (CRC), secondo le modalità previste dalla normativa di Ateneo e riportate all'articolo 8, comma 4 del presente Regolamento.

Art. 4 *Funzioni del Dipartimento correlate alle attività didattiche e formative*



1. il Dipartimento garantisce la libertà di insegnamento dei singoli docenti, da esercitarsi nel rispetto degli obiettivi formativi e delle esigenze di coordinamento, efficienza e qualità dei corsi di studio in cui è coinvolto.

2. || Dipartimento BIOMETRA è coinvolto nell'organizzazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico di seguito specificati.

Il Dipartimento è *referente principale* per:

Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia - International Medical School (LM-41)

Corso di laurea in Biotecnologie mediche (L-2)

- Corso di laurea magistrale in Biotecnologie mediche e medicina molecolare (LM-9)

Il Dipartimento è *referente associato* per:

- Corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute (L-22)
- Corso di laurea magistrale in Scienza, tecnica e didattica dello sport (LM-68)
- Corso di laurea magistrale in Scienza dell'attività fisica per il benessere (LM-67)

Il Dipartimento è *referente associato nell'ambito di collegi didattici interdipartimentali* per:

- Corso a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Polo Centrale) (LM-41)
- Corso di laurea in Assistenza sanitaria (L/SNT4)

Corso di laurea in Dietistica (L/SNT3) Corso di laurea in Educazione professionale (L/SNT2) Corso di laurea in Fisioterapia (L/SNT2) Corso di laurea in Igiene dentale (L/SNT3) Corso di laurea in Infermieristica (L/SNT1) Corso di laurea in Infermieristica pediatrica (L/SNT1) Corso di laurea in Logopedia (L/SNT2) Corso di laurea in Ortottica ed assistenza oftalmologica (L/SNT2) Corso di laurea in Ostetricia (L/SNT1) Corso di laurea in Podologia (L/SNT2)

Corso di laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica (L/SNT2)

- Corso di laurea in Tecniche audiometriche (L/SNT3)

Corso di laurea in Tecniche audioprotesiche (L/SNT3) Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (L/SNT4) Corso di laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (L/SNT3) Corso di laurea in Tecniche di laboratorio



biomedico (L/SNT3) Corso di laurea in Tecniche di neurofisiopatologia (L/SNT3) Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (L/SNT3) Corso di laurea in Tecniche ortopediche (L/SNT3) Corso di laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (L/SNT2) Corso di laurea in Terapia occupazionale (L/SNT2) Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (LM/SNT4) Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali (**LM/SNT3**) Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche (LM/SNT3) o di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1) Corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (LM/SNT2).

Può inoltre assumere la funzione di Dipartimento Responsabile per corsi di studio gestiti nell'ambito di Collegi didattici interdipartimentali su delega degli altri Dipartimenti Associati

3. Il Dipartimento promuove l'impegno dei propri docenti nella formazione post-laurea delle Scuole di Specializzazione dell'area medica, dei Corsi e Scuole di Dottorato dell'Università degli Studi di Milano o afferenti a Consorzi ai sensi della vigente normativa, dei Corsi di alta formazione dell'Università degli Studi di Milano. Il Dipartimento è sede amministrativa delle scuole di specializzazione il cui Direttore è membro del Dipartimento.

4. Il Dipartimento promuove attività di formazione permanente e continua che sono perseguite avvalendosi del supporto dell'Ufficio Formazione permanente e continua dell'Ateneo, anche attivando Master e corsi di perfezionamento.

Art. 5 Funzioni del Dipartimento correlate alle attività assistenziali

Il Dipartimento è la sede dove sono discusse le problematiche relative all'attività di assistenza finalizzate alla didattica. Per il conseguimento delle proprie finalità didattiche e al fine di garantire la presenza di unità operative adeguate ai compiti formativi dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui il Dipartimento è referente, il Dipartimento autorizza lo svolgimento di attività assistenziale da parte di propri docenti in regime di convenzione con istituti oggetto di convenzioni in essere con l'Ateneo. All'atto della sua costituzione il Dipartimento interagisce con l'Istituto Clinico Humanitas per l'attività assistenziale svolta in convenzione dai propri docenti di area clinica.

Art. 6 Autonomia gestionale e organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità ed è dotato di autonomia gestionale nell'ambito del budget economico e degli investimenti di pertinenza.

2. La responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.



3. La gestione delle attività del Dipartimento è regolata dalla vigente legislazione, dallo Statuto dell'Ateneo, dal Regolamento generale d'Ateneo, dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, e dal Regolamento didattico d'Ateneo, nonché da tutti gli altri Regolamenti e direttive emanati dagli organi dell'Ateneo e del Dipartimento stesso.
4. Il Dipartimento dispone dei beni e dei locali avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente.
5. Il Dipartimento riconosce che l'adeguata disponibilità di spazi rappresenta una condizione essenziale ai fini di un'efficiente attività di ricerca ed in generale per la realizzazione di un idoneo ambiente di lavoro. Esso attribuisce gli spazi e le infrastrutture, che l'Ateneo gli assegna in uso, al personale in ruolo, garantendo che essi siano ripartiti con equità in base alle esigenze, al numero di utenti e allo sviluppo dei gruppi di ricerca. In particolare, il Dipartimento effettua una ricognizione annuale degli spazi al fine di valutarne e ottimizzarne l'utilizzo e al fine di riassegnare gli spazi resisi disponibili a seguito di cessazione di attività di suoi membri, ad esempio per trasferimento o pensionamento.
6. A tutti i componenti del Dipartimento viene reso possibile l'accesso alle apparecchiature ed ai servizi in dotazione al Dipartimento, nel rispetto delle regole d'uso corretto e di condivisione degli oneri di gestione e manutenzione.
7. L'accesso alle strutture del Dipartimento, il loro uso, l'uso dei beni e dei servizi del Dipartimento sono definiti da apposite delibere approvate dal Consiglio di Dipartimento. A tutti i componenti del Dipartimento è comunque garantita la disponibilità non esclusiva dei beni e dei servizi acquisiti sulle dotazioni erogate dall'Ateneo per il funzionamento del Dipartimento stesso, nonché l'uso non esclusivo degli spazi comuni.
8. L'ammontare dei contributi al funzionamento del Dipartimento da applicare ai contratti di ricerca, consulenza e alle prove conto terzi è definito da apposite delibere approvate dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 7 *Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività*

1. L'organico del personale docente del Dipartimento è costituito dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che vi hanno afferito all'atto della costituzione. Entrano a far parte dell'organico del Dipartimento, con decreto emanato dal Rettore, i professori chiamati e i ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti dal Dipartimento, i professori e ricercatori di ruolo in mobilità da altro Dipartimento dell'Ateneo, nonché i ricercatori a tempo determinato assunti con contratto ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 e chiamati dal Dipartimento.
2. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Dipartimento si avvale del personale tecnico e che non strutturato, ad esso assegnato ai sensi delle disposizioni dell'Ateneo in materia. Il personale tecnico e



amministrativo collabora all'organizzazione del Dipartimento attraverso attività di gestione amministrativa, di assistenza alla ricerca e alla didattica, di gestione e manutenzione delle infrastrutture e della sicurezza operativa dell'ambiente di lavoro.

3. |Dipartimento può ospitare nei suoi spazi professori e ricercatori di Università o altri Enti pubblici e privati italiani o stranieri per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica, purché ciò avvenga nel rispetto delle limitazioni imposte dal successivo comma 9. Tali rapporti e gli eventuali oneri aggiuntivi da essi derivanti sono regolati da convenzioni con gli Enti di appartenenza dei professori e ricercatori ospiti. I programmi e i bilanci annuali degli Enti devono essere portati a conoscenza del Consiglio di Dipartimento. Le iniziative promosse dai Centri e le pubblicazioni devono documentare l'afferenza al Dipartimento.

4. Il Dipartimento ospita per un periodo definito ricercatori, professori ed esperti che siano risultati vincitori di bandi di finanziamento nell'ambito di progetti di ricerca o di scambio di particolare rilevanza nazionale o internazionale, per i quali abbia precedentemente dichiarato il proprio impegno in fase di presentazione del progetto. L'ammissione al Dipartimento di tali figure è deliberata dal Consiglio di Dipartimento il quale attribuisce contestualmente l'utilizzo temporaneo degli spazi e definisce le modalità di partecipazione alle spese ordinarie della struttura.

5. Il Dipartimento ospita giovani ricercatori in formazione (Dottorandi, Specializzandi, Assegnisti, Borsisti) sotto la responsabilità di un docente che svolge la funzione di tutore per tutto il periodo della permanenza del giovane ricercatore e garantisce il rispetto e l'osservanza delle norme di sicurezza.

6. Il Dipartimento ospita studenti per la preparazione di tesi di laurea e per lo svolgimento di tirocini. Tutti gli studenti che operano nelle strutture del Dipartimento per queste attività sono affidati ad un docente che è responsabile della loro istruzione e garantisce il rispetto e l'osservanza delle norme di sicurezza.

7. Il Dipartimento potrà ospitare Visiting Scientists/Professors, la cui ammissione è deliberata dal Consiglio di Dipartimento sulla base della proposta di un professore o ricercatore afferente che svolgerà, per tutto il periodo della permanenza del Visiting Scientist/Professor, la funzione di referente. Il referente garantisce il rispetto e l'osservanza delle norme di sicurezza.

8. Il Dipartimento ospita laureati frequentatori secondo le norme previste dal Regolamento per l'accesso dei laureati o diplomati frequentatori delle strutture dell'università. In particolare, i frequentatori devono presentare domanda al Direttore, corredandola con il parere favorevole di un professore o ricercatore afferente al Dipartimento che, in caso di approvazione della domanda agirà da referente. Il Direttore sottoporrà la domanda all'esame del Consiglio di Dipartimento che delibererà sull'ammissibilità del frequentatore presso le strutture del Dipartimento. Il frequentatore potrà iniziare la frequenza solo dopo essere stato autorizzato con delibera del Consiglio di Dipartimento e dopo aver attivato la copertura assicurativa obbligatoria. Il referente garantisce il rispetto e l'osservanza delle norme di sicurezza.

9. In merito alla collocazione delle figure ospiti il Dipartimento prevede l'istituzione di uno o più spazi condivisi in ciascuna delle sue sedi e mette anche a disposizione le attrezzature eventualmente



necessarie per lo svolgimento delle attività ordinarie. Qualora il Dipartimento non sia in grado di assegnare spazi, l'onere di reperirli sarà a carico del docente referente.

Art. 8 *Organi e articolazioni interne del Dipartimento*

1. Sono Organi del Dipartimento:

- a) Il Consiglio;
- b) Il Direttore;
- c) la Giunta;
- d) la Commissione paritetica docenti-studenti.

2. Il Dipartimento si può articolare in sezioni, sulla base dell'Art 37 comma 3 dello Statuto e dell'art 13 comma 5 del Regolamento generale i Ateneo. Laddove la Sezione insista su struttura oggetto di convenzione con altra istituzione, il Coordinatore è tenuto al rispetto delle norme che regolano tale convenzione. Qualora il Dipartimento si dovesse articolare in Sezioni, il presente Regolamento sarà integrato con le opportune specifiche circa le modalità di costituzione e di funzionamento delle Sezioni medesime.

3. All'interno del Dipartimento possono essere attivate Unità di Ricerca per lo sviluppo di progetti scientifici. Tali Unità vengono, di volta in volta, costituite e/o disattivate, qualora ne faccia richiesta un congruo gruppo di professori e ricercatori afferenti alla struttura. La presenza di tali unità non deve incidere in alcun modo sulle prerogative del Dipartimento, in particolare sulla pianificazione, sull'acquisizione e sulla gestione delle risorse assegnate dall'Ateneo, né sull'organizzazione didattica. Non deve altresì comportare aggravi nei costi di gestione e di personale.

4. Al fine di un migliore coordinamento a livello scientifico o per rendere più visibili particolari settori di attività, si prevede la possibilità che i membri del Dipartimento si aggregino nelle seguenti forme:
a) laboratori (labs) che, all'interno del Dipartimento, identificano un gruppo di professori/ricercatori strutturati che intendono collaborare su una specifica tematica di ricerca; b) centri di ricerca coordinati (CRC) che hanno per obiettivo il coordinamento tra gruppi di ricerca di uno o più Dipartimenti nell'ambito di una tematica di ricerca specifica, anche con valenza interdisciplinare e che vengano proposti da professori/ricercatori strutturati appartenenti ad uno o più Dipartimenti.

Art. 9 *Raccordo del Dipartimento a Facoltà e Scuola*

1. In applicazione dell'art. 40 dello Statuto dell'Ateneo, il Dipartimento BIOMETRA è racciato alla Facoltà di Medicina e Chirurgia (di seguito Facoltà) e alla Scuola di Scienze Motorie (di seguito



Scuola). Il Consiglio di Dipartimento si esprime sui regolamenti della Facoltà e della Scuola predisposti dai rispettivi Comitati di Direzione ai sensi dell'art. 23 comma 1 dello Statuto dell'Ateneo.

2. Il Consiglio di Dipartimento designa i propri rappresentanti nel Comitato di Direzione della Facoltà e della Scuola tra i componenti della Giunta e tra i Presidenti dei Collegi didattici di propria pertinenza, conformemente a quanto previsto dai Regolamenti della Facoltà e della Scuola.

3. Il Direttore di Dipartimento, componente di diritto dei comitati può delegare a rappresentarlo in seno agli stessi il Vicedirettore o altro componente del Dipartimento.

4. Ai sensi dell'art. 39, comma 2 dello Statuto dell'Ateneo, il Consiglio di Dipartimento delibera compiti in delega alla Facoltà e/o alla Scuola, nell'ambito delle competenze definite dai rispettivi Regolamenti e di concerto con gli altri Dipartimenti raccordati alla Facoltà e/o Scuola.

Art. 10 *Competenze del Consiglio*

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica dell'attività del Dipartimento ed è centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale nell'ambito delle risorse ad esso assegnate. Compete al Consiglio di Dipartimento quanto previsto dall'art. 36, dai commi 2,3 e 4 dell'art. 38 dello Statuto, e dalla normativa vigente. In particolare:

a) approvare con la maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Direttore, coadiuvato nella relativa stesura dalla Giunta, il Regolamento del Dipartimento e le eventuali proposte di modifica da sottoporre ai competenti organi di governo dell'Ateneo, e approvare, ove richiesto e per quanto di competenza, altri Regolamenti;

b) approvare i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività e alle esigenze e alle opportunità di sviluppo del Dipartimento in relazione alle sue competenze e finalità istituzionali, da trasmettere al Consiglio di amministrazione entro le date stabilite da quest'ultimo, elaborati coerentemente con la programmazione annuale e triennale dell'Ateneo;

c) avanzare proposte sul budget di competenza e deliberare sul suo utilizzo e sulla relativa rendicontazione, secondo la disciplina dettata dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) formulare proposte e richieste al Consiglio di amministrazione in relazione agli spazi in uso, all'utilizzo delle apparecchiature scientifiche, ai servizi finalizzati alla didattica, assumendo le deliberazioni necessarie ad assicurare il miglior svolgimento dei servizi e delle altre attività di supporto alla didattica e alla ricerca che fanno capo al Dipartimento;

e) formulare, in coerenza con i documenti di programmazione e di indirizzo di cui alla lettera b), le richieste motivate di posti di professore e di ricercatore da sottoporre al Consiglio di amministrazione



- e deliberare sulle conseguenti chiamate ai sensi del comma 4 dell'articolo 37 dello Statuto;
- f) formulare al Consiglio di amministrazione le richieste di personale tecnico e amministrativo ai sensi del comma 6 dell'articolo 37 dello Statuto, individuandone eventualmente le priorità;
- g) avanzare proposte in merito all'attivazione di contratti per lo svolgimento di attività di ricerca, come previsti dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai sensi delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo;
- h) deliberare in merito all'assunzione da parte del Dipartimento del ruolo di referente principale ovvero associato di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e degli obblighi conseguenti, compresi quelli relativi ai requisiti di docenza da assicurare, verificandone il rispetto da parte dei professori e dei ricercatori appartenenti al Dipartimento, ai sensi delle pertinenti norme dello Statuto;
- i) approvare, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Facoltà e/o le Scuole di riferimento, la programmazione annuale dell'offerta formativa e l'attribuzione dei compiti didattici, ivi compresi quelli necessari a far fronte alle esigenze di corsi di studio anche non raccordati al Dipartimento, nel rispetto delle norme sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, fermo restando che del carico didattico complessivo di ciascun professore e ricercatore afferente al Dipartimento si tiene conto in sede di ripartizione delle risorse; deliberare l'attivazione di contratti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 23 della legge 240/2010 e delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo, ovvero di affidamenti, ai sensi delle relative norme stabilite dall'Ateneo;
- j) proporre ai Comitati di direzione delle Facoltà e/o delle Scuole di riferimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e di scuole di specializzazione;
- k) proporre, sentiti i Comitati di direzione delle Facoltà e/o delle Scuole di riferimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, le modifiche agli ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio;
- l) organizzare, coordinare e gestire le attività di tutorato e di orientamento, le attività culturali e altre attività rivolte all'esterno;
- m) esprimere al Senato accademico il proprio parere motivato in merito alle richieste formulate da professori e ricercatori di ruolo appartenenti al Dipartimento di passaggio a settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di inquadramento;
- n) deliberare in merito alla concessione di nulla-osta a professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento per lo svolgimento di attività didattica presso altre sedi universitarie o in corsi di studio di cui il Dipartimento non sia referente principale o referente associato, secondo le determinazioni del Senato accademico;
- o) esprimere parere sulle proposte di mobilità di professori e ricercatori ai sensi del comma 7 dell'articolo 37 dello Statuto;
- p) proporre l'attivazione e, eventualmente, la disattivazione di scuole di specializzazione, di corsi e scuole di dottorato di ricerca, di corsi per master universitari, di corsi di perfezionamento e di altre



iniziative rispondenti ad esigenze di educazione permanente e continua, promuovendone e sostenendone le attività per quanto di competenza e ai sensi della normativa in vigore;

- q) designare una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Comitati di direzione delle Facoltà e/o delle Scuole di riferimento, secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 40 dello Statuto e dal Regolamento delle Facoltà e/o delle Scuole alle quali il Dipartimento è raccordato;
- r) determinare la composizione e provvedere alla costituzione della Commissione paritetica docenti-studenti ai sensi del comma 6 dell'articolo 39 dello Statuto;
- s) deliberare in merito al conferimento di deleghe alla Giunta di Dipartimento e ai Collegi didattici che fanno capo al Dipartimento o, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, ai Collegi didattici interdipartimentali e al Comitato o ai Comitati di direzione delle Facoltà o Scuole alle quali il Dipartimento è raccordato, e assumere tutte le altre deliberazioni necessarie ai fini dell'assolvimento delle funzioni didattiche di competenza, come previste dalle pertinenti norme dello Statuto e dalle disposizioni del presente Regolamento;
- t) deliberare, per quanto di pertinenza, in merito all'istituzione di laboratori (labs) e di centri di ricerca coordinati (CRC);
- u) deliberare, per quanto di pertinenza, in merito a convenzioni e contratti per l'esecuzione di attività di ricerca, di attività didattica ed eventualmente di attività assistenziale; alla partecipazione a centri e consorzi interuniversitari, a consorzi e società consortili, a fondazioni e associazioni; alla partecipazione a programmi di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni, enti e imprese locali, nazionali e internazionali, verificando la possibilità di svolgimento delle attività cui si riferiscono e la loro congruità con le finalità istituzionali;
- v) approvare l'eventuale svolgimento di prestazioni a pagamento per conto terzi, nel rispetto delle finalità universitarie e delle norme relative;
- w) approvare la relazione annuale sull'attività didattica e scientifica presentata dal Direttore del Dipartimento e deliberare il rapporto annuale di autovalutazione dell'attività scientifica e didattica in coerenza con i criteri definiti dagli organi di governo e le indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo, rendendone pubblici i risultati;
- x) deliberare, per quanto di pertinenza, in merito all'attivazione e all'accoglimento negli spazi del Dipartimento di attività di Spin-Off.
- y) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici.

2. Al suo interno il Consiglio di Dipartimento può istituire Gruppi di Lavoro (GdL) a scopo istruttorio per lo studio di specifici temi, anche in coordinamento con le Commissioni della Giunta. Nella delibera di istituzione il Consiglio di Dipartimento deve specificare l'obiettivo, il risultato atteso, i componenti, il Coordinatore del Gruppo di Lavoro, eventuali limiti del mandato conferito, nonché disposizioni, indicazioni e raccomandazioni. Il Coordinatore deve presentare al Consiglio di



Dipartimento, e quando necessario in via preliminare alla Giunta, una relazione sulle attività svolte.

3. Spetta altresì al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte motivate di conferimento del titolo di professore emerito, ai sensi della normativa in vigore, a professori ordinari già in servizio nell'Ateneo e appartenenti al Dipartimento i quali, oltre a possedere i requisiti previsti dalla legge, si siano distinti per contributi particolarmente rilevanti di ordine

ifico e didattico e per l'impegno nella vita accademica. Le proposte, di norma non superiori a due in un triennio e approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio di Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico.

4. Compete parimenti al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte di conferimento di *lauree honoris causa* in uno dei corsi di laurea magistrale o dei corsi a ciclo unico di cui il Dipartimento sia referente principale o associato, a personalità i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano d'indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello pubblico. Nel caso in cui la proposta sia riferita a un corso di studio gestito da un Collegio interdipartimentale, è richiesto il voto favorevole di tutti i Dipa proposte, di norma non superiori a una in un quinquennio, approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio del Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico.

5. Le eventuali deleghe di funzioni dal Consiglio del Dipartimento ai Collegi didattici sono specificate rispettivamente all'art. 16, comma 3.

Art. 11 *Composizione del Consiglio*

1. Fanno parte del Consiglio: - tutti i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato che costituiscono

l'organico del Dipartimento; il personale di elevata professionalità delle aree amministrativa gestionale, tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, medico-odontoiatrica e socio-sanitaria, delle biblioteche eventualmente in servizio presso il Dipartimento; una rappresentanza del restante personale tecnico e amministrativo la cui numerosità è definita come la media arrotondata per eccesso tra il 30% del personale interessato e il 10% dei professori e ricercatori complessivamente in servizio nel Dipartimento.. una rappresentanza eletta tra i titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti al Dipartimento o da questo attivati, nella misura del 5% delle figure interessate. una rappresentanza eletta tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca di interesse del Dipartimento, nella misura del 5% delle figure interessate. due rappresentanti eletti tra gli iscritti alle scuole di specializzazione di interesse del Dipartimento; le rappresentanze dei titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, dei dottorandi di ricerca e degli iscritti alle scuole di specializzazione che fanno riferimento al Dipartimento non possono comunque essere inferiori, ognuna, a due unità, che si riducono a una qualora il numero complessivo di ciascuna delle tre figure, presenti nel Dipartimento, sia inferiore a cinque. una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di



laurea e di laurea magistrale (ovvero ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico) di cui il Dipartimento è referente principale o associato nell'ambito di un collegio didattico interdipartimentale, indicati all'art. 4, nella misura del 15% dei componenti dello stesso Consiglio. La rappresentanza degli studenti non deve essere considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per

la validità delle sedute. 2. La mancata elezione di una delle componenti del Consiglio non ne inficia il valido funzionamento.

3. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni, come quelli degli iscritti ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione. La durata in carica dei titolari degli assegni di ricerca è fissata in due anni. Se un rappresentante del personale tecnico amministrativo non porta a termine il suo mandato, si procede ad una nuova elezione entro 45 giorni, ai sensi del comma 3, primo capoverso, dell'Art.64 dello Statuto. Per i rappresentanti detentori di posizioni a termine (titolari di assegni di ricerca o di borse di dottorato) vengono indette le elezioni per le figure eventualmente vacanti.

4. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti a scrutinio segreto, nel corso di un'assemblea del personale assegnato al Dipartimento, cui spetta l'elettorato passivo ed attivo. Tale personale include i titolari di contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi.

L'assemblea è convocata dal Responsabile Amministrativo. Ogni elettore può esprimere

nze pari a un terzo dei nominativi da eleggere, a norma dell'Art. 62 dello Statuto. La votazione è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si tiene conto dell'anzianità di servizio e in caso di parità di anzianità di servizio si tiene conto dell'anzianità anagrafica. Tutti i membri eletti non sono immediatamente rieleggibili più di una volta e partecipano esclusivamente alla seduta plenaria.

5. L'elezione dei rappresentanti dei titolari di assegno di ricerca, dei dottorandi, e degli specializzandi avviene nel corso di un'assemblea convocata dal Direttore di Dipartimento.

ppresentanti dei titolari di assegni di ricerca, dei dottorandi e degli specializzandi è limitato a coloro il cui contratto abbia una durata residua di almeno tre quarti dell'intero mandato a partire dalla data delle elezioni.

6. L'eventuale inclusione, con parere consultivo, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale, di esperti o membri rappresentativi di enti convenzionati che partecipino sistematicamente all'attività scientifica del Dipartimento può essere proposta dal direttore di dipartimento e viene deliberata dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti con diritto di voto. La lista dei membri ammessi con parere consultivo viene aggiornata nell'ultima seduta di ogni anno solare.

Art. 12 Il Direttore



1. Il Direttore del Dipartimento è eletto a scrutinio segreto dai professori, dai ricercatori e dal personale tecnico e amministrativo che fa parte del Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, ovvero tra i professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno in caso di indisponibilità di professori di prima fascia. L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è comunque esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento nelle due prime votazioni del quorum richiesto.

2. La seduta per l'elezione del Direttore del Dipartimento è convocata e presieduta dal professore di prima fascia, o in mancanza di seconda fascia, con maggiore anzianità accademica.

3. L'elezione del Direttore avviene a scrutinio segreto. Nelle prime tre votazioni è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nella quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga la predetta maggioranza, si procede a una quinta e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella quarta votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

4. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non è immediatamente rieleggibile più di una volta.

5. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede (eventualmente in seduta telematica) il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove e coordina, in collaborazione con la Giunta, le attività del Dipartimento; è responsabile della gestione del budget assegnato; è responsabile dei locali e dei beni conferiti al Dipartimento all'atto della costituzione o acquisiti successivamente; provvede alla redazione di una relazione annuale che illustri le attività svolte nell'anno solare e che contenga ogni elemento utile alla valutazione delle stesse; vigila nell'ambito di sua competenza sull'osservanza delle leggi, delle norme e dei Regolamenti; esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Regolamento interno del Dipartimento.

6. Il Direttore del Dipartimento ha i compiti definiti dal comma 5 dell'articolo 38 dello Statuto. Compete in particolare al Direttore:

- proporre al Consiglio la nomina di un Vicedirettore che coadiuva il Direttore e lo supplisce in caso di assenza o temporaneo impedimento. In caso di assenza o di temporaneo impedimento anche del Vicedirettore, le funzioni di supplenza sono assolte da un altro professore di ruolo a ciò delegato dal Direttore o, in sua assenza, dal Vicedirettore; individuare i fabbisogni e le opportunità di sviluppo e redigere i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività del Dipartimento da sottoporre al Consiglio di Dipartimento; proporre al Consiglio del Dipartimento le previsioni sull'utilizzo delle risorse, secondo le disposizioni del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; assumere, in accordo con i criteri stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, le decisioni di spesa

tabilito dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; assumere, nei casi



di necessità e urgenza, atti di competenza del Consiglio o eventualmente delegati alla Giunta, sottoponendoli successivamente agli organi competenti per la ratifica nella prima seduta utile; indirizzare e sovrintendere all'utilizzo del personale tecnico-amministrativo avvalendosi della collaborazione, per quanto di competenza, del Responsabile amministrativo; validare e proporre al Consiglio del Dipartimento il rendiconto delle spese di gestione e di investimento predisposto dal Responsabile amministrativo; indire, con le modalità stabilite nel Regolamento del Dipartimento, le votazioni per l'elezione delle rappresentanze negli organi del Dipartimento, escluse quelle del personale tecnico e amministrativo, indette da Responsabile Amministrativo, e quelle delle rappresentanze studentesche, indette dal Rettore.

Art. 13 *La Giunta*

1. La Giunta è un organo esecutivo che coadiuva il Direttore ed esercita i compiti, anche delegati, previsti dal Regolamento del Dipartimento. Essa esercita funzioni istruttorie rispetto ai lavori del Consiglio del Dipartimento e assolve ai compiti, anche delegati, stabiliti dal Regolamento del Dipartimento.
2. Fanno parte della Giunta il Direttore, che la presiede, il Vicedirettore e il segretario amministrativo o figura equivalente.
3. Fanno inoltre parte della Giunta, nel limite del 15% rispetto al numero dei componenti il Consiglio di Dipartimento (vanno computati sia i membri di diritto del Consiglio sia i membri elettivi, studenti compresi),
 - a) i Presidenti dei Collegi didattici di cui il Dipartimento è referente o responsabile, se appartenenti al Dipartimento, in un numero massimo pari al 20% dei posti disponibili, arrotondato all'intero più vicino. Nel caso in cui il numero dei membri designabili in Giunta sia inferiore al numero dei Presidenti dei Collegi didattici di cui il Dipartimento è referente, si procede per designazione del Direttore, subordinata all'approvazione del Consiglio di Dipartimento; b) eventuali responsabili con deleghe o incarichi riferiti a particolari questioni o settori di attività, in un numero massimo pari al 20% dei posti disponibili, arrotondato all'intero più vicino; tali figure sono proposte dal Direttore - tenendo conto della necessità di promuovere una adeguata rappresentanza dei componenti delle Facoltà e Scuole a cui il Dipartimento è raccordato nonché dei corsi di Laurea di cui il Dipartimento è referente associato - e devono essere approvate dal Consiglio di Dipartimento; c) una rappresentanza nella misura del 10% dei posti disponibili arrotondato, all'intero più vicino, del personale tecnico-amministrativo, eletto dall'assemblea del personale tra i membri del Consiglio di Dipartimento; d) una rappresentanza eletta (dopo la nomina dei Delegati) a scrutinio segreto, con lista unica e con singola preferenza tra i professori di prima e seconda fascia e tra i ricercatori resisi disponibili, in un numero minimo pari al 50% dei posti disponibili, arrotondato all'intero più vicino. Qualora la lista delle preferenze espresse lo consenta, la composizione garantirà una rappresentanza per fascia, pari almeno al 20%, arrotondato all'intero più vicino, della quota eletta e in subordine, una



- rappresentanza di genere pari almeno al 30%, arrotondato all'intero più vicino, della quota eletta. In caso di parità di voti sarà eletto il più anziano nel ruolo e in caso di ulteriore parità il più anziano d'età.
4. La Giunta, costituita in seguito all'elezione del Direttore, rimane in carica fino a che il Direttore conclude il proprio mandato.
 5. Il Consiglio di Dipartimento e l'assemblea del personale TA si riuniscono per costituire la Giunta entro 15 giorni dall'insediamento del nuovo Direttore, previa rispettiva convocazione da parte del Direttore e del Responsabile Amministrativo.
 6. Nel caso in cui un membro eletto della Giunta non porti a compimento il suo mandato, per dimissioni o altro motivo, il Consiglio provvede alla sua sostituzione mediante elezioni suppletive.
 7. Valgono per le votazioni di cui al presente articolo le norme elettorali generali contemplate dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo, compresa la norma sulla limitazione dei mandati per quanto riguarda il personale docente.
 8. La Giunta ha di norma compiti istruttori rispetto alle riunioni del Consiglio di Dipartimento. Su delega del Consiglio, la Giunta può occuparsi di temi specifici di interesse per il Dipartimento, eventualmente avvalendosi di commissioni temporanee. La Giunta è comunque responsabile della definizione delle modalità e delle procedure di autovalutazione di cui al comma w) dell'Art. 10. Spetta inoltre alla Giunta la revisione periodica dell'attribuzione degli spazi all'interno del Dipartimento.
 9. Al suo interno la Giunta può istituire specifiche Commissioni per il monitoraggio delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento, la gestione degli aspetti organizzativi del Dipartimento e dei rapporti con il territorio. Le Commissioni possono prevedere anche la partecipazione di membri del Consiglio di Dipartimento. Il Direttore partecipa di diritto ai lavori delle Commissioni.

Art. 14 *Funzionamento del Consiglio e della Giunta del Dipartimento*

1. Con la sola eccezione delle rappresentanze studentesche nel Consiglio di Dipartimento, decade dal mandato chiunque, in qualità di membro eletto non partecipi per più di tre volte consecutive ovvero sia assente ingiustificato a un terzo delle sedute annuali del Consiglio di Dipartimento o della Giunta. Nel caso della Giunta, tale vincolo è esteso anche agli eventuali delegati del Direttore.
2. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore secondo un calendario annuale preventivamente fissato, ed ogni qual volta se ne presenti la necessità. Il Direttore convoca il Consiglio entro 10 giorni su richiesta di almeno la metà dei membri della Giunta o di almeno un terzo dei membri del Consiglio. La convocazione avviene tramite posta elettronica con un preavviso di almeno 14 giorni per le sedute ordinarie e di almeno 2 giorni in caso di urgenza. Le sedute telematiche sono proposte dal Direttore e convocate qualora incontrino il consenso di almeno la metà dei membri del Dipartimento. La Giunta è convocata dal Direttore, di norma una settimana prima del consiglio di Dipartimento. In alternativa, la giunta può essere convocata ogni qualvolta il Direttore lo ritenga utile,



o quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta. La convocazione della Giunta avviene tramite posta elettronica con almeno 8 giorni di preavviso per le sedute ordinarie, e almeno 2 giorni in caso di urgenza.

3. Spetta al Direttore del Dipartimento fissare l'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio e della Giunta, coordinando e includendo le eventuali proposte formulate almeno dal 10% dei componenti delle assemblee convocate, pervenute almeno sette giorni prima (un giorno prima nel caso di convocazioni d'urgenza) della seduta.

4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto, detratti gli assenti giustificati, fino al limite di un quinto dei componenti, e i rappresen degli studenti che, ai sensi del secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 38 dello Statuto, non vengono computati a questo fine. Per la validità delle deliberazioni assunte per via telematica, è richiesta la maggioranza degli aventi diritto, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2.

5. Il Direttore apre la seduta del Consiglio dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Consiglio può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda alla deliberazione. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Direttore sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Direttore toglie la seduta. Ove ciò accada, il Direttore può rimandare alla successiva seduta i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro i dieci giorni successivi una specifica seduta con all'ordine del giorno i punti non trattati.

6. Per l'assunzione delle delibere, salvo che per gli argomenti per i quali sia diversamente disposto dalle norme legislative o dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo, è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti. Per l'assunzione delle delibere inerenti alla ricerca è necessario il voto favorevole della maggioranza dei professori e dei ricercatori. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 9 e 10, tutti gli argomenti che abbiano potenziali ricadute sulla programmazione, sulla valutazione e sulle strategie di sviluppo del Dipartimento sono presentati al Consiglio di Dipartimento nella sua composizione plenaria, garantendo uno spazio adeguato all'eventuale discussione degli stessi.

7. Le proposte sono poste in votazione nell'ordine seguente: dapprima gli eventuali emendamenti soppressivi, successivamente gli emendamenti modificativi, quindi il testo proposto. Se questo viene approvato, vengono votati gli eventuali emendamenti aggiuntivi. Eventuali emendamenti sostitutivi o modificativi di altri emendamenti vengono posti in votazione prima dell'emendamento in discussione. Eventuali mozioni d'ordine hanno la precedenza sull'ordine degli interventi e devono essere sottoposte subito alla votazione.

8. Di norma l'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano, salvo le eccezioni specificate nel presente regolamento. Alle fasi di voto possono presenziare solo i componenti del Consiglio di Dipartimento. L'espressione del voto deve essere effettuata per appello nominale ovvero a scrutinio segreto qualora un componente del Consiglio di Dipartimento presente alla seduta lo



richieda motivatamente e almeno un terzo dei componenti del Consiglio presenti alla seduta esprima parere positivo mediante voto palese.

9. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 10, nell'ambito del Consiglio di Dipartimento, le deliberazioni riguardanti le richieste di posti di ruolo, le chiamate dei professori e dei ricercatori e argomenti che implicino la formulazione di giudizi sulle qualità scientifiche e didattiche di singoli professori e ricercatori sono adottate dal Consiglio di Dipartimento in sedute con partecipazione limitata alla fascia corrispondente e a quella o a quelle superiori, comunque dopo un'adeguata presentazione ed eventuale discussione da svolgersi in seduta plenaria.

10. La formulazione delle sole proposte di chiamata dei ricercatori a tempo determinato avviene con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia, in ottemperanza a quanto previsto dall'Art 24, comma 2, lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

11. Nell'ambito del Consiglio di Dipartimento, con riguardo alla partecipazione, riservata dalla norma statutaria ai soli professori e ricercatori, alle deliberazioni concernenti i compiti didattici (anche relativi alla formazione dei collegi dei dottorati di ricerca e/o dei consigli direttivi delle scuole di dottorato e dei consigli delle scuole di specializzazione), essa è da intendere come riferita alla sola copertura degli stessi, fermo restando che l'attribuzione di affidamenti e contratti e la concessione di nulla osta è assunta in seduta plenaria.

12. Nell'ambito del Consiglio di Dipartimento o della Giunta, qualora siano in discussione argomenti che implicino un interesse diretto di un componente del Consiglio, la relativa delibera è presa in assenza o previo momentaneo allontanamento dell'interessato, dandone registrazione nel verbale.

13. Le sedute del Consiglio di Dipartimento sono verbalizzate a cura del Segretario, a ciò designato dal Direttore tra i membri del Consiglio. Le delibere approvate dal Consiglio hanno effetto immediato. Gli estratti anticipati del verbale ad esse relativi vengono inoltrati al più presto, a firma e a cura del Direttore, ai competenti uffici per dar corso alle conseguenti procedure.

14. Bozze dei verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento sono inviate per il controllo da parte di coloro che vi abbiano preso parte di norma almeno una settimana prima della seduta successiva, durante la quale vengono approvati. I verbali approvati, debitamente firmati e corredati dai relativi estratti sono inviati in copia alla Direzione generale per i conseguenti adempimenti. I verbali delle sedute nelle quali si è provveduto all'elezione del Direttore, firmati dal Decano e dal Segretario, sono approvati seduta stante.

15. Le delibere del Consiglio di Dipartimento sono pubbliche, ai sensi della normativa in vigore. I verbali delle sedute del Consiglio sono consultabili da tutti i componenti il Consiglio, i quali sono comunque tenuti alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Su eventuali richieste di copie è competente il Direttore, nel rispetto della normativa in vigore. Sono comunque accolte, se formulate dai diretti interessati, le eventuali richieste di avere copia delle delibere concernenti chiamate di docenti o forme di selezione o scelta tra più richiedenti o proponenti, nonché delle delibere relative alle attività svolte per conto terzi e alle prestazioni disciplinate da tariffario, se



formulate dal personale del Dipartimento.

16. Le richieste di mobilità interna dal Dipartimento verso uno degli altri Dipartimenti dell'Ateneo, presentate sulla base di motivate ragioni scientifiche e didattiche, da parte di professori di ruolo di prima e di seconda fascia e di ricercatori di ruolo appartenenti al Dipartimento sono esaminate dal Consiglio di Dipartimento che, tenuto conto dell'eventuale impatto del trasferimento sul buon funzionamento del Dipartimento, esprime un parere sulla richiesta.

17. Le richieste di afferenza al Dipartimento da parte di professori di ruolo di prima e di seconda fascia e di ricercatori di ruolo appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei in servizio presso altri dipartimenti dell'Ateneo, corredate del parere del Dipartimento di appartenenza e presentate sulla base di motivate ragioni scientifiche, didattiche e ove applicabile cliniche, sono esaminate in considerazione dello sviluppo strategico del Dipartimento tenendo conto che:

- i professori di prima e di seconda fascia devono essere in possesso di un'adeguata

produttività scientifica, valutata anche facendo riferimento ai requisiti minimi previsti dall'ANVUR, in vigore al momento della richiesta, per l'ottenimento dell'abilitazione nazionale nella fascia e nel settore concorsuale di appartenenza; per i ricercatori, nella valutazione della produttività scientifica, si potrà anche far riferimento ai requisiti minimi richiesti per l'abilitazione nazionale per professore di II fascia nel settore concorsuale di appartenenza; l'impegno didattico del richiedente in corsi di riferimento per il Dipartimento sia compatibile con i requisiti minimi previsti dal Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Milano; il soddisfacimento di tali requisiti potrà avvenire anche mediante l'assegnazione al richiedente di nuovi incarichi didattici nei corsi di cui all'art.4 del presente Regolamento, che comunque dovrà avvenire antecedentemente o contestualmente al pronunciamento del Dipartimento sulla richiesta; per le posizioni che prevedono funzioni assistenziali, comunque inscindibili da quelle di ricerca e di insegnamento, si richiede che esse rientrino negli obiettivi del Dipartimento e che garantiscano uno sviluppo qualitativo alle attività di ricerca clinica e, ove applicabile, traslazionale.

Art. 15 Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti prevista dall'articolo 2, comma 2 lettera g), della legge 240/2010, quale osservatorio permanente delle attività didattiche, è costituita, in relazione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento è referente principale, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 39 dello Statuto. La Commissione è composta da un uguale numero di docenti e studenti individuato nel numero di otto per ciascuna componente.

I docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento, su indicazione dei Collegi didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento è referente principale, in modo da garantire la rappresentatività di ogni corso di studio. La stessa rappresentatività deve essere garantita



per la componente studentesca. A questo scopo, la componente studentesca viene designata dai rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di Dipartimento, che la individuano al loro interno garantendo la presenza di almeno un rappresentante per ciascun corso

a. Qualora la componente studentesca presente nel Consiglio di Dipartimento non sia rappresentativa di tutti i corsi di studio che fanno capo al Dipartimento, i rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio possono indicare studenti, resisi disponibili tra quelli iscritti ai corsi di laurea di cui il Dipartimento è referente principale. Il Presidente di ciascuna Commissione è designato dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima o di seconda fascia, con mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il Presidente nomina un Vice Presidente scegliendolo, di norma, fra gli studenti.

2. I compiti e le responsabilità della Commissione paritetica sono quelli attribuiti dallo Statuto o, dal Regolamento generale d'Ateneo e dal Regolamento didattico d'Ateneo. 3. La Commissione è tenuta ad esprimere i pareri richiesti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La mancata formulazione del parere entro il predetto termine equivale ad assenso.

4. Il servizio di segreteria della Commissione paritetica è garantito dal Dipartimento.

Art. 16 *Collegi didattici*

1. I Collegi didattici per i corsi di studio per i quali il Dipartimento BIOMETRA svolge il ruolo di Dipartimento referente principale, sono costituiti e operano ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'Art.39 dello Statuto e dell'art.4 delle norme guida, fatte salve le competenze e le responsabilità didattiche del Dipartimento secondo quanto previsto dai commi 1, 4, 5, 6 dell'Art.39 dello Statuto. A tale scopo, all'atto della sua istituzione, il Dipartimento BIOMETRA costituisce i collegi didattici del corso di laurea in Biotecnologie Mediche, di laurea magistrale in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare e di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia - International Medical School di cui è referente principale e contribuisce alla costituzione dei collegi didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale specificati nell'art. 4 del presente Regolamento.

2. Spetta ai Collegi didattici provvedere alla gestione collegiale e ordinaria delle attività di studio che ad essi fanno capo, provvedere agli adempimenti necessari ai percorsi di carriera degli studenti, avanzare richieste e proposte nelle materie di pertinenza ai Consigli di Dipartimento di riferimento e assumere i compiti delegati conferiti dagli stessi Dipartimenti in materia di programmazione e gestione annuale dell'offerta formativa, previa intesa con i Consigli degli altri Dipartimenti raccordati e, per quanto di competenza, con il Comitato di Direzione della Facoltà o Scuola come definito all'art. 9 del presente Regolamento.

3. Con riferimento ai soli corsi di studio di cui il Dipartimento è referente principale il Consiglio di Dipartimento delega i Collegi didattici a deliberare in merito a:

a) l'indicazione dei requisiti di ammissione, le modalità di accesso per i corsi di studio ad accesso programmato a livello locale in base alla legge n.264 del 2 agosto 19 alle iscrizioni e alle frequenze;



- b) i periodi di inizio e svolgimento delle attività e i termini entro cui presentare la richiesta di autorizzazione alla frequenza di attività formative a scelta dello studente non organizzate dal corso di studio;
 - c) piano della didattica, inteso come l'elenco degli insegnamenti da attivare indicando le eventuali reiterazioni e mutuazioni;
 - d) l'organizzazione, ai sensi della normativa in vigore, dello svolgimento delle prove di accesso ai corsi di studio a numero programmato e la definizione della composizione delle commissioni per le stesse prove;
 - e) definire, su proposta del Presidente del Collegio, la composizione delle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti e delle commissioni preposte allo svolgimento delle prove finali dei corsi di laurea e alla valutazione delle tesi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico
 - f) designare, su proposta del Presidente del Collegio, i correlatori delle tesi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico;
 - g) esaminare e approvare i piani di studio individuali degli studenti, i programmi da svolgere all'estero e le richieste di riconoscimento di crediti formativi;
 - h) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti;
 - j) applicare i criteri d'Ateneo per la Garanzia della Qualità dei corsi di studio;
 - k) assolvere a tutti gli altri compiti eventualmente conferiti, anche con delega operativa, dal Consiglio di Dipartimento. L'assegnazione di ulteriori deleghe operative dovrà essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento. Il presente Regolamento stabilisce che le delibere relative ai punti a)-e) dovranno essere adottate a maggioranza qualificata pari al 60% degli aventi diritto.
4. | Collegi didattici sono composti secondo le disposizioni previste dal comma 2, primo capoverso, dell'articolo 39 dello Statuto. I docenti di insegnamenti comuni a più corsi di studio fanno parte di tutti i relativi Collegi, salvo che decidano di partecipare soltanto a uno o più di questi, dandone comunicazione ai rispettivi Presidenti, ai Direttori dei Dipartimenti nel cui ambito i Collegi operano e al Rettore. Alle riunioni dei Collegi partecipano, con diritto di voto, anche i ricercatori che svolgono attività didattica integrativa nei corsi di studio di riferimento dei Collegi. Partecipano altresì alle sedute dei Collegi didattici i responsabili di insegnamenti o moduli ufficialmente mutuati; vi partecipano, senza che la loro presenza sia considerata ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute, i professori e i ricercatori di altro Ateneo a cui siano attribuiti per affidamento compiti didattici nei corsi di studio medesimi.
5. Partecipano ai collegi didattici il personale tecnico-amministrativo che concorra direttamente alla didattica e i professori a contratto, con le limitazioni e secondo le modalità fissate dal comma 5 dell'articolo 39 dello Statuto.
6. I Collegi didattici si riuniscono in seduta ordinaria di norma non meno di quattro volte nel corso



dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità. Rispetto alla fissazione dell'ordine del giorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e alla approvazione delle delibere, si applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per i Consigli di Dipartimento.

7. I verbali delle sedute dei Collegi didattici, a firma del Presidente o di chi ne abbia fatto le veci, e del Segretario, sono conservati a cura dello stesso Presidente, e da questo trasmessi in copia al Direttore del Dipartimento referente principale, che provvede a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti al Consiglio di Dipartimento, e al Presidente del Comitato di direzione della Facoltà o Scuola cui il predetto Dipartimento è raccordato. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione generale dell'Ateneo per i conseguenti adempimenti amministrativi.

8. Il Presidente del Collegio didattico è eletto dal Collegio didattico nel proprio ambito, di norma tra i professori appartenenti al Dipartimento referente principale o responsabile, secondo le modalità previste dal secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 39 dello Statuto. Il Presidente del Collegio didattico rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. A lui compete monitorare lo svolgimento delle attività didattiche gestite dal Collegio e verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli docenti, intervenendo direttamente nei casi di particolare urgenza ovvero sottoponendo alla valutazione del Consiglio del Dipartimento di appartenenza le situazioni che lo richiedano. Il Presidente esercita, inoltre, le eventuali attribuzioni delegategli dal Direttore del Dipartimento referente principale.

9. Il Presidente del Collegio designa un Vicepresidente che lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni, anche con il conferimento di compiti delegati.

Art. 17 *Collegi didattici interdipartimentali*

1. Il Dipartimento è referente associato nell'ambito dei Collegi didattici interdipartimentali di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

2. Il Collegi didattici interdipartimentali sono costituiti e operano ai sensi del comma 4 dell'articolo 39 dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni, per quanto applicabili, stabilite da regolamenti d'Ateneo in materia, analogamente ai Collegi didattici di cui all'articolo 16.

3. Spetta ai Collegi didattici interdipartimentali provvedere alla gestione collegiale e ordinaria delle attività didattiche e formative dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico che ad essi fanno capo, provvedere agli adempimenti necessari ai percorsi di carriera degli studenti, avanzare richieste e proposte nelle materie di pertinenza ai Consigli dei Dipartimenti associati, assumere i compiti delegati eventualmente conferiti dagli stessi Dipartimenti.

4. Con riferimento ai corsi di studio di pertinenza, rientra tra i compiti dei Collegi, sentito il parere del comitato di direzione della Facoltà di riferimento:

a) formulare suggerimenti ai Dipartimenti associati in materia di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;



- b) formulare proposte in materia di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;
- c) avanzare proposte ai Dipartimenti associati ai fini della programmazione annuale dell'offerta formativa (compreso il contingente di posti per i corsi di studio programmato, nazionale e locale) e della predisposizione dei manifesti degli studi;
- d) esprimere ai Dipartimenti associati le esigenze didattiche degli insegnamenti e delle altre attività formative, formulando proposte ai fini della loro copertura relativamente a:
- assegnazione di compiti didattici ai Professori ed ai Ricercatori; - mutuaioni da altri Corsi di studio raccordati alla Facoltà; - insegnamenti da riservare all'apporto di personale del Servizio Sanitario Regionale (per i Corsi di studio ove sia previsto), e proposte delle relative attribuzioni;
- di bandi per affidamento a titolo gratuito e a titolo retribuibile, e proposte delle relative attribuzioni;
- attivazione di bandi per contratti a titolo oneroso, e proposte delle relative attribuzioni; - attivazione e attribuzione di incarichi per la didattica integrativa (ex art. 45 del Regolamento generale d'Ateneo);
- e) applicare i piani didattici e coordinare i contenuti degli insegnamenti e delle altre attività formative e sovrintendere al loro svolgimento, garantendone la coerenza e il livello qualitativo rispetto agli obiettivi formativi e alle indicazioni fornite dai Dipartimenti associati e dal Comitato di direzione della Facoltà a cui questi sono raccordati, tenendo conto dei rilievi e degli elementi di valutazione espressi dai pertinenti organi dipartimentali e di Ateneo;
- f) organizzare, ai sensi della normativa in vigore, sulla base dei criteri indicati dal Comitato di direzione della Facoltà di riferimento:
- lo svolgimento delle prove di accesso ai corsi di studio a numero programmato; - lo svolgimento delle prove non selettive di verifica della preparazione iniziale degli studenti immatricolati ai corsi di laurea, indirizzando coloro che presentano lacune formative ad apposite attività di recupero e coordinandone la realizzazione; - la verifica del possesso da parte dei candidati all'iscrizione ai corsi di laurea magistrale degli specifici requisiti curriculari e l'accertamento dell'adeguatezza della loro preparazione personale;
- g) definire ed approvare, su proposta del Presidente del Collegio, la composizione delle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti e delle commissioni preposte allo svolgimento delle prove finali dei corsi di laurea e alla valutazione delle tesi di laurea magistrale;
- h) proporre la nomina di cultori della materia;
- i) designare, su proposta del Presidente del Collegio, i correlatori delle tesi di laurea magistrale;



- j) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
- k) esaminare e approvare i piani di studio individuali degli studenti, i programmi da svolgere all'estero e le richieste di riconoscimento di crediti formativi anche di tipo elettivo o conseguiti all'estero;
- l) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti in precedenti percorsi di studio, compresi quelli conseguiti all'estero;
- m) deliberare, a richiesta degli interessati, sui trasferimenti di Linea o Sezione nell'ambito del medesimo Corso di studio, e sui trasferimenti da altri Atenei nell'ambito dello stesso Corso di studio;
- n) deliberare, a richiesta degli interessati, sull'iscrizione a singoli corsi di insegnamento;
- o) applicare i criteri d'Ateneo per la Garanzia della Qualità dei corsi di studio;
- p) i collegi didattici sono delegati ad assumere direttamente le deliberazioni relative ai precedenti punti e, f, g, i, k, l, m, n;
- q) assolvere a tutti gli altri compiti conferiti, anche con delega operativa, dai Consigli dei Dipartimenti interessati.

5. I docenti di insegnamenti comuni a più corsi di studio o mutuati fanno parte di tutti i relativi Collegi, salvo che decidano di partecipare soltanto a uno o più di questi, dandone comunicazione ai rispettivi Presidenti, ai Direttori dei Dipartimenti nel cui ambito i Collegi operano e al Rettore. Alle riunioni dei Collegi partecipano, con diritto di voto, anche i ricercatori che svolgono attività didattica integrativa nei corsi di studio di riferimento dei Collegi. Vi partecipano, altresì, senza che la loro presenza sia considerata ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute, i professori e i ricercatori di altro Ateneo a cui siano attribuiti per affidamento compiti didattici nei corsi di studio medesimi.

6. Alle sedute dei Collegi didattici di loro pertinenza, possono partecipare i professori a contratto, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico ai quali essi collaborino, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale. Alle sedute dei Collegi didattici di loro pertinenza, partecipano i Coordinatori delle sedi/sezioni e delle attività professionalizzanti, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale.

7. Alle sedute dei Collegi didattici di loro pertinenza, può partecipare il personale tecnico amministrativo che concorra direttamente alla didattica, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico ai quali essi collaborino, senza diritto di



voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale.

8. I Collegi didattici si riuniscono in seduta ordinaria di norma non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità. Rispetto alla fissazione dell'ordine del giorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e alla approvazione delle delibere, si applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per il Consiglio di Dipartimento. In caso di necessità, il Presidente può convocare riunioni/ consultazioni del Collegio su punti specifici da svolgersi per via telematica.

9.1 verbali delle sedute dei Collegi didattici, a firma del Presidente o di chi ne abbia fatto le veci, e del Segretario, sono conservati a cura dello stesso Presidente, e da questo trasmessi in copia, ai Direttori dei Dipartimenti associati, che provvedono a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti ai relativi Consigli di Dipartimento, e al Presidente del Comitato di direzione della Facoltà o Scuola di riferimento. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione generale dell'Ateneo per i conseguenti adempimenti amministrativi.

10. Il Presidente del Collegio didattico è eletto dal Collegio didattico nel proprio ambito, di norma tra i professori appartenenti ad uno dei Dipartimenti associati, secondo le modalità previste dal secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 39 dello Statuto. Il Presidente del Collegio didattico rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Al Presidente compete monitorare lo svolgimento delle attività didattiche gestite dal Collegio e verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli docenti, intervenendo direttamente nei casi di particolare urgenza ovvero sottoponendo alla valutazione dei Consigli dei Dipartimenti associati le situazioni che lo richiedano. Il Presidente esercita, inoltre, le eventuali attribuzioni delegate dai Dipartimenti associati.

11. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Presidente può essere coadiuvato da un Vicepresidente, designato dal Presidente tra i Professori e Ricercatori che fanno parte del Collegio didattico, di norma appartenenti ad uno dei Dipartimenti associati.

12. Qualora se ne ravvisi la necessità, il Collegio Didattico può deliberare la costituzione di Commissioni con compiti istruttori e funzionali alla semplificazione e alla efficacia della gestione didattica, anche attribuendo loro deleghe specifiche. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 13 dell'art. 13, tutti i componenti del Collegio possono di partecipare alle riunioni delle Commissioni anche se non inclusi tra i loro componenti ordinari.

13. Le disposizioni relative a ciascun Collegio didattico interdipartimentale, comprensive della



determinazione delle deleghe deliberative loro conferite, costituiscono parte integrante dei Regolamenti interni dei Dipartimenti associati.

14. Ferma restando ai sensi del comma 4 dell'art. 39 dello Statuto la pariteticità del ruolo dei dipartimenti associati nella gestione dei corsi di studio attraverso i Collegi didattici interdipartimentali, la condizione di responsabile amministrativo per le procedure amministrative che ne richiedano l'individuazione è attribuita al Dipartimento di appartenenza del Presidente di ciascun Collegio didattico interdipartimentale.

Art. 18 *Norme finali*

1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento ed è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Esso entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.
3. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate e disposte con le medesime procedure.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO